



COMUNE DI MEOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Piazza martiri della libertà, 1 – C.A.P. 30020
Tel. 0421/61283-1670750; Fax 0421/618706
E mail: demografici@comune.meolo.ve.it
P.E.C. comune.meolo.ve@pecveneto.it

MEOLO, 27.3.2020

DECRETO DEL SINDACO

N. 7 DEL 27-03-2020

**Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA**

IL SINDACO

RICHIAMATO l'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilente che il Sindaco - come capo dell'Amministrazione Comunale - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; pertanto, rispetto a tale competenza, il Sindaco ha la possibilità di adottare provvedimenti a valenza macro-organizzativa;

PREMESSO:

- che la diffusione del COVID-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
- che l'articolo 1 del D.L. n. 6/2020, convertito in Legge n. 13/2020, stabilisce che:
 - a) "allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 dello stesso D.L., sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" (comma 1);
 - b) tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti (...);
 - k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; (...)
 - o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3" (comma 2);
- che l'articolo 2 dello stesso D.L. n. 6/2020 stabilisce che "le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";
- che l'articolo 3 dello stesso D.L. n. 6/2020 stabilisce che "le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro